

INDICE

PREMESSA	pag. 1
INTRODUZIONE	pag. 1
CAPITOLO I - DIRITTO, FASE ISTRUTTORIA, PRESTAZIONE, MISURA, DECORRENZA ED INTERESSI.....	pag. 4
1.1 – TRATTAMENTO DI QUIESCENZA NORMALE.....	pag. 4
1.1.1 – PENSIONE DI VECCHIAIA.....	pag. 4
1.1.2 – PENSIONE D’ANZIANITA’	pag. 6
1.1.3 – PENSIONE PER DESTITUZIONE	pag. 9
1.1.4 – PENSIONE D’INVALIDITA’	pag. 9
1.1.5 – PENSIONE AI SUPERSTITI	pag. 10
1.2 – TRATTAMENTO PRIVILEGIATO.....	pag. 11
1.2.1 – PENSIONE PRIVILEGIATA A VITA.....	pag. 12
1.2.2 – ASSEGNO PRIVILEGIATO RINNOVABILE PER I MILITARI	pag. 15
1.2.3 – AGGRAVAMENTO	pag. 16
1.2.4 – INDENNITA’ “UNA TANTUM “ PER IL PERSONALE MILITARE	pag. 17
1.2.5 – PENSIONE PRIVILEGIATA DI REVERSIBILITA’	pag. 18
1.3 – PENSIONE D’INABILITA’	pag. 19
1.4 – INDENNITA’ “UNA TANTUM” IN LUOGO DI PENSIONE.....	pag. 21
CAPITOLO II – METODO DI CALCOLO DELLA PENSIONE	pag. 22
2.1 – METODO RETRIBUTIVO.....	pag. 22
2.2 – METODO MISTO (RETRIBUTIVO+CONTRIBUTIVO).....	pag. 27
2.2.1 – METODO MISTO – PENSIONE D’INABILITA’	pag. 28
CAPITOLO III – COMPETENZA.....	pag. 30

IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Premessa

Un sistema pensionistico, in linea di massima, deve rispondere a tre fondamentali funzioni:

- 1) **PREVIDENZIALE**, per garantire al lavoratore lo stesso tenore di vita anche dopo la pensione;
- 2) **ASSISTENZIALE**, per assicurare alle persone inabili al lavoro un minimo di reddito anche se hanno versato solo in parte i necessari contributi previdenziali;
- 3) **SOCIO-ECONOMICA**, per consentire l'accumulo di risorse finanziarie che, se investite, possono favorire lo sviluppo economico del paese e ritornare agli stessi lavoratori, opportunamente rivalutate nel tempo.

Introduzione

I dipendenti civili e militari dello Stato, all'atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato (art. 1, T.U. n. 1092/1973).

Il Corpo Forestale dello Stato è Forza di Polizia dello Stato ad ordinamento civile (art. 1, comma 1 della legge n. 36 del 06/02/2004). Ai fini pensionistici, ciò comporta che, nei confronti dei suoi dipendenti trovano applicazione, da un lato, le normative dirette alla generalità degli impiegati civili, dall'altro, le norme speciali riguardanti esclusivamente le Forze di Polizia o il personale militare.

Fino al 31 dicembre 1992 la **materia pensionistica**, per i dipendenti civili e militari dello Stato era disciplinata, in linea generale, dal **DPR n. 1092 del 29/12/21973**: “Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento dei dipendenti civili e militari dello Stato”. A decorrere dal 1° gennaio 1993, il T.U. n. 1092/1973 è stato integrato con il **Dlgs n. 503 del 30/12/1992** (Riforma Amato), la **legge n.335 del 08/08/1995** (Riforma Dini), il **Dlgs n. 165 del 30/04/1997** e la **legge n. 449 del 27/12/1997** (Riforma Prodi). Tali norme hanno ridefinito in senso restrittivo le formule pensionistiche contraendo sensibilmente sia il numero sia l'importo delle pensioni. In particolare, i principali cambiamenti apportati dalle riforme sono stati:

- 1) l'innalzamento del requisito contributivo minimo per acquisire il diritto alla pensione di

vecchiaia;

- 2) l'accesso alla pensione d'anzianità in base a requisiti anagrafici e contributivi minimi più restrittivi;
- 3) il graduale passaggio dal metodo retributivo a quello contributivo.

La tipologia della pensione liquidata ai dipendenti del CFS varia in base al titolo di cessazione dal servizio, al diritto al trattamento di quiescenza e all'inquadramento, civile o militare, del personale.

La tabella n. 1, semplificando tali relazioni, mostra, ad esempio, come un dipendente che cessa dal servizio per limiti di età in presenza dei requisiti previsti dalla normativa in vigore (età ed anzianità di servizio) percepisca una pensione "normale", mentre, in assenza di tali requisiti, percepisca una indennità "*una tantum*".

Il presente lavoro analizza le principali tipologie di pensione in relazione al titolo di cessazione. Viene posta particolare attenzione al diritto al trattamento di quiescenza (stabilito in base al ruolo d'appartenenza del personale ed al possesso o meno dei requisiti di età ed anzianità contributiva previsti dalla legge) ed al metodo di calcolo per la liquidazione della pensione (sistema retributivo e/o misto). Inoltre, sono presi in considerazione altri aspetti procedurali quali la modalità con cui si ottiene la prestazione (iniziativa d'ufficio o a domanda del dipendente), la fase istruttoria (solo per le tipologie di pensione la cui liquidazione segue un iter procedurale più complesso), la misura della pensione (diversa rispetto alla tipologia di pensione e/o del ruolo del personale che usufruisce del trattamento), la decorrenza, la spettanza degli eventuali interessi da corrispondere per ritardato pagamento del trattamento pensionistico ed infine la competenza (l'organo che emette il formale provvedimento).

Tab. 1
TIPO DI PENSIONE IN BASE AL TITOLO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO ED AL DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

TITOLO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO		DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	TRATTAMENTO DI PENSIONE					
			NORMALE	PRIVILEGIATA			INABILITA'	INDENNITA' UNA TANTUM
				a vita	assegno privilegiato rinnovabile (M)	indennità una tantum (M)		
LIMITI DI ETA'		SI	si					
		NO					si	
DIMISSIONI		SI	si					
		NO					si	
DESTITUZIONE		SI	si					
		NO					si	
DISPENSA	per infermità dipendente da causa di servizio	SI	si (C e DD)	si	si	si		
		NO					si (C e DD)	
	per infermità non dipendente da causa di servizio	SI	si			si		
		NO					si	
DECESSO	per infermità dipendente da causa di servizio	SI		si				
		NO						
	per infermità non dipendente da causa di servizio	SI	si					
		NO						

(M): Militari

(C e DD) Civili, Direttivi e Dirigenti

CAPITOLO I

DIRITTO, FASE ISTRUTTORIA, PRESTAZIONE, MISURA, DECORRENZA ED INTERESSI

Nel capitolo si analizzano diversi trattamenti pensionistici - **normale, privilegiato, d'inabilità ed indennità “una tantum” in luogo di pensione** - individuando, per ciascuno di essi, in base al possesso o meno dei requisiti di legge, differenti tipologie di pensione, per ognuna delle quali, poi, si esamina il diritto e altri aspetti procedurali.

1.1 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA NORMALE

Il trattamento di quiescenza normale comprende diverse tipologie di pensione quali: la pensione di vecchiaia, la pensione d'anzianità, la pensione per destituzione, la pensione d'invalidità e la pensione ai superstiti.

1.1.1 PENSIONE DI VECCHIAIA

DIRITTO

Il diritto al trattamento di quiescenza deve essere analizzato rispetto al ruolo d'appartenenza dei dipendenti del CFS.

Il Dlgs n. 165/1997: “Armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego” stabilisce il limite d'età per l'accesso alla pensione di vecchia (artt. 2 e 7); in particolare:

- per il ruolo degli Ispettori, il limite resta invariato a 60 anni;
- per il ruolo degli Agenti e Assistenti e per quello dei Sovrintendenti, dal 1° gennaio 1998, il limite viene progressivamente innalzato fino a raggiungere i 60 anni nel 2008 (Tab. 2);

Tab. 2

LIMITI D'ETA' PER L'ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA
DEL PERSONALE MILITARE

ANNO	RUOLO ISPETTORI	RUOLO SOVRINTENDENTI	RUOLO AGENTI E ASSISTENTI
dal 1998 al 2001	60	58	57
dal 2002 al 2004	60	58	58
dal 2005 al 2007	60	59	59
dal 2008	60	60	60

- per il personale dei ruoli Direttivo e dei Dirigenti del CFS il limite d'età rimane il 65° anno.
- per il personale che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale e tecnico-amministrativa, (ruolo degli Operatori e Collaboratori, dei Revisori, dei Periti), il limite d'età rimane il 65° anno.

Rimane altresì valido l'art. 2, comma 21 della legge n. 335/1995 che consente al personale femminile del ruolo civile di anticipare tale limite a 60 anni come per il personale militare.

Prima del Dlgs n. 503/1992, la pensione di vecchiaia, per ciascun ruolo e grado, si acquisiva allorquando si raggiungevano i limiti d'età e l'anzianità contributiva stabiliti dalle disposizioni legislative in materia di stato giuridico. In particolare, l'anzianità prevista per il personale civile era pari a 15 anni di servizio effettivo (14 anni 06 mesi 01 giorno), mentre quella prevista per il personale militare cessato dal servizio permanente e continuativo era pari a 15 anni di servizio utile di cui 12 anni effettivi (artt. 42 e 52 del T.U. n. 1092/1973).

L'art. 6, comma 1 del Dlgs n. 503/1992 ha elevato a 20 anni il requisito contributivo minimo richiesto per l'acquisizione del diritto alla pensione, tale requisito è stato aumentato, progressivamente, in ragione di un anno ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2001, data dalla quale i nuovi limiti operano a regime.

La previgente normativa, tuttavia, continua a trovare applicazione per le pensioni ai superstiti e per i trattamenti di quiescenza nei casi di dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro (circolare INPDAP 16/93).

E' da considerare, inoltre, che dal 1° gennaio 1998 (legge n. 449/1997), ai fini della determinazione del periodo contributivo non sono più ammessi arrotondamenti per eccesso o per difetto in ragione di anni ma solo di mesi; ad esempio:

prima della legge n. 449/1997

20 anni = 19 anni 06 mesi 01 giorni

dopo la legge n. 449/1997

20 anni = 19 anni 11 mesi 16 giorni

PRESTAZIONE

L'iniziativa è d'ufficio.

DECORRENZA

Per il personale in divisa (ruoli degli Agenti e Assistenti, dei Sovrintendenti, degli Ispettori), la pensione decorre dal giorno successivo il compimento del limite d'età.

Per il Personale dei ruoli Direttivo e dei Dirigenti e per il personale dell'area tecnica - (ruolo degli Operatori e Collaboratori, dei Revisori, dei Periti) la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo il raggiungimento del 65° anno d'età.

INTERESSI

Gli eventuali interessi, per il ritardato pagamento della prestazione pensionistica, sono corrisposti d'ufficio dall'INPDAP (art. 2, comma 6 del D.M. n. 352 del 01/09/1998). Decorrono dalla data di maturazione del credito, ovvero dalla data di decorrenza della pensione (art. 3, comma 5 del D.L. n. 79 del 28/03/1997 – legge di conversione n. 140 del 28/05/1997).

UNIONE GENERALE DEL LAVORO

1.1.2 PENSIONE D'ANZIANITA'

DIRITTO

La pensione d'anzianità consente di lasciare il servizio con diritto al trattamento di quiescenza, ancora prima di aver raggiunto l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Con la vecchia normativa era possibile avvalersi del pensionamento anticipato con soli 20 anni di servizio effettivo sia per il personale in divisa (art. 52, comma 3 del T.U. n. 1092/1973) che per il personale tecnico (art. 42, comma 2 del T.U. n. 1092/1973). Inoltre, per le dipendenti dimissionarie coniugate o con prole a carico si riconosceva un trattamento di favore dato dall'aumento del servizio effettivo sino ad un massimo di 5 anni ai fini del raggiungimento della predetta anzianità minima (20 anni), così da maturare il diritto già solo dopo 15 anni (Pensioni baby).

Le successive leggi di riforma hanno inasprito, nel corso degli anni, le regole per la

maturazione del diritto alla pensione d'anzianità.

Da ultimo, l'art. 59, comma 6 della legge n. 449/1997, rende disponibile, per la maturazione del diritto, il possesso di un requisito minimo di anzianità contributiva pari ad anni 35 (34 anni 11 mesi 16 giorni) in concomitanza con l'età anagrafica fissata in modo crescente dai 53 anni nel 1998 ai 57 anni nel 2008. In alternativa, è possibile accedere al pensionamento anticipato, a prescindere dal possesso del requisito anagrafico, purché con un'anzianità contributiva fissata in modo crescente dai 36 anni nel 1998 ai 40 anni nel 2008.

In attuazione dell'art. 6, comma 2 del Dlgs n. 165/1997, per il solo personale militare, viene prevista la possibilità di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento della massima anzianità contributiva con il vincolo dell'età anagrafica stabilita in modo crescente in 50 anni, per il periodo 01/01/1998 - 30/06/1999, sino a 53 anni dal 2002 in poi.

Inoltre vengono introdotte le c.d. "finestre d'uscita", in relazione ad un'età superiore o inferiore al 57° anno e alla data in cui si maturano i requisiti per l'accesso alla pensione (Tab. 3).

Tab. 3
**CANALI D'ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA
("collegato" legge finanziaria 1998)**
DISPOSIZIONI VALIDE DAL 01/01/1998 IN POI

Anno	RIQUADRO A		RIQUADRO B			RIQUADRO C			
	Possibilità in base ai contributi	Possibilità in base all'età e agli anni di contributi		Possibilità di uscita massima anzianità contributiva			Accesso al pensionamento		
	Contributi	Età	Contributi	Periodi	Età	Max contr.	Maturazione diritto	+57 anni	- 57 anni
1998	36	53	35	1/1/98-30/6/99	50	36/40	Entro 1° trim..	1° luglio (1)	1°gen.anno successivo
1999	37	53	35	1/7/99-31/12/00	51	36/40	Entro 2° trim.	1° ottobre (2)	1°gen.anno successivo
2000	37	54	35	1/1/01-30/06/02	52	36/40	Entro 3° trim.	1°gen.anno successivo	1°gen.anno successivo
2001	37	55	35	1/7/02-	53	36/40	Entro 4° trim.	1°apr. anno successivo	1°apr. anno successivo
2002	37	55	35				(1) maturazione del diritto entro il 30/06 (2) maturazione del diritto entro il 30/09		
2003	37	56	35						
2004	38	57	35						
2005	38	57	35						
2006	39	57	35						
2007	39	57	35						
2008 in poi	40	57	35						

PRESTAZIONE

La prestazione si ottiene su domanda dell'interessato e deve essere presentata entro 6 mesi dell'atto del collocamento a riposo.

DECORRENZA

L'erogazione della pensione decorre dalla data del collocamento a riposo.

INTERESSI

Il pagamento degli eventuali interessi decorrono dal 30° giorno successivo alla data di cessazione (art. 3, comma 1 del D.L. n. 79 del 28/03/1997 – legge di conversione n. 140 del 28/05/1997).

1.1.3 PENSIONE PER DESTITUZIONE

DIRITTO

I dipendenti del CFS destituiti dal servizio, acquisiscono il diritto al trattamento di quiescenza ordinario al verificarsi dei medesimi requisiti d'anzianità contributiva e d'età anagrafica o di sola anzianità contributiva previsti per i pensionamenti d'anzianità.

PRESTAZIONE

L'iniziativa è d'ufficio.

DECORRENZA

La liquidazione della pensione decorre dal giorno successivo a quello della destituzione dal servizio.

INTERESSI

Il pagamento degli eventuali interessi decorrono dal 30° giorno successivo alla data di decorrenza della pensione (art. 3, comma 1 del D.L. n. 79 del 28/03/1997 – legge di conversione n. 140 del 28/05/1997).

1.1.4 PENSIONE D’INVALIDITA’(cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio)

DIRITTO

Il trattamento d’invalidità è riconosciuto nel caso in cui il dipendente sia dispensato dal servizio per infermità o lesioni non dipendenti da causa di servizio, che non pregiudicano, comunque, la possibilità di poter svolgere altra attività lavorativa. Il trattamento è riconosciuto anche nel caso in cui il dipendente venga dispensato dal servizio per aver superato il periodo massimo di aspettativa per malattia. Nel caso di specie, continuano a trovare applicazione le disposizioni del T.U. n. 1092/1973, che consentono, al personale dispensato, il diritto alla liquidazione del trattamento di quiescenza, purché in possesso di un’anzianità di servizio di almeno 15 anni.

Per il personale in divisa il diritto si acquisisce con 15 anni di servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo.

PRESTAZIONE

La liquidazione del trattamento pensionistico si ottiene d’ufficio o a domanda.

DECORRENZA

L’erogazione della pensione decorre dalla data della dispensa dal servizio.

INTERESSI

Il pagamento degli eventuali interessi decorrono dalla data della dispensa (art. 3, comma 5

del D.L. n. 79 del 28/03/1997 – legge di conversione n. 140 del 28/05/1997).

1.1.5 PENSIONE AI SUPERSTITI

DIRITTO

Al coniuge e ai figli del dipendente, civile o militare, deceduto in attività di servizio, dopo aver maturato l'anzianità prevista dalla legge (15 anni), spetta la pensione di reversibilità.

Il coniuge ha diritto alla pensione anche se risulti legalmente separato/divorziato purché sia titolare di assegno alimentare e non abbia contratto nuove nozze. I figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati dal precedente matrimonio dell'altro coniuge) hanno diritto alla pensione di reversibilità se hanno un'età inferiore ai 18 anni. La pensione spetta, altresì, agli orfani maggiorenni inabili al proficuo lavoro, conviventi a carico del dipendente e nullatenenti. Il diritto è esteso ai figli studenti, sino al 21° anno d'età, iscritti alla scuola media superiore, fino al 26° anno d'età per gli studenti universitari. In mancanza del coniuge e dei figli, il diritto alla pensione di reversibilità è esteso ai genitori con almeno 65 anni d'età, ai fratelli celibi e sorelle nubili a condizione che siano inabili al proficuo lavoro o ultra sessantenni, a carico del deceduto e nullatenenti

PRESTAZIONE

La prestazione si ottiene d'ufficio

MISURA

L'art. 1, comma 41 della legge n. 335/1995, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, ha esteso ai dipendenti statali la normativa INPS relativa al trattamento pensionistico a favore dei superstiti, fissando, di conseguenza, la misura della pensione per il coniuge al 60%, per il coniuge con un figlio allo 80%, e per il coniuge con due o più figli al 100%. La misura della pensione liquidata ai genitori e/o ai fratelli è pari al 15% per ogni avente diritto.

DECORRENZA

La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla morte del dipendente, ed è

corrisposta fino al perdurare delle condizioni previste dalla legge per acquisire il diritto.

INTERESSI

Il pagamento degli eventuali interessi decorrono dalla data del decesso (art. 3, comma 5 del D.L. n. 79 del 28/03/1997 – legge di conversione n. 140 del 28/05/1997).

1.2 TRATTAMENTO PRIVILEGIATO

Il trattamento privilegiato comprende diverse tipologie di pensione quali: la pensione privilegiata a vita, l'assegno privilegiato rinnovabile, l'aggravamento, l'indennità “*una tantum*” in luogo di pensione privilegiata e la pensione privilegiata di reversibilità.

1.2.1 PENSIONE PRIVILEGIATA A VITA

DIRITTO

Ai sensi dell'art. 64 del T.U. n. 1092/1973 il dipendente che, per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie della Tabella A annessa alla legge n. 313/1968, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio.

Si precisa, che tale diritto non è subordinato al possesso dell'anzianità contributiva minima.

PRESTAZIONE

La pensione privilegiata, per il personale cessato dal servizio per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, si ottiene d'ufficio.

Il trattamento privilegiato, per i dipendenti cessati dal servizio per limiti d'età, a domanda o per destituzione, si ottiene su istanza di parte, entro cinque anni dalla data del collocamento a riposo. La domanda dell'interessato deve contenere l'indicazione delle infermità contratte o riconosciute dipendenti da fatti di servizio. Il dipendente può, inoltre, chiedere, ai fini del conseguimento della pensione privilegiata, il riconoscimento di patologie, ricollegabili a fatti di servizio, non oltre i cinque anni dalla data del congedo (art. 169 del T.U. n. 1092/1973).

FASE ISTRUTTORIA

Il provvedimento con il quale si liquida la pensione privilegiata, e tutta la fase istruttoria, compete all'Ispettorato Generale - Servizio IV - Divisione XV.

La Divisione XV, acquisita tutta la documentazione necessaria e l'eventuale domanda, invia l'interessato a visita alla C.M.O. (Commissione Medico Ospedaliera) presso gli ospedali militari territorialmente competenti.

La C.M.O. redige un verbale in cui sono indicate le infermità, la dipendenza da causa di servizio, l'eventuale ascrivibilità a categoria, e l'inidoneità o meno al servizio.

Ricevuto il verbale, la Divisione suddetta, lo invia al "Comitato di verifica per le cause di servizio" (CVCS) per il relativo parere.

Qualora il giudizio del Comitato differisca da quanto espresso in precedenza dalla C.M.O., il suo parere inficia il giudizio di quest'ultima.

Al riguardo è opportuno sottolineare che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 461/2001, il Comitato si pronunciava sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità e ascriveva queste ultime ad una categoria..

Con la legge n. 461/2001, si statuisce che le competenze del Comitato attengono solo alla constatazione della dipendenza da causa di servizio delle infermità.

L'Amministrazione, nel caso in cui non condivida il parere espresso dalla C.M.O., relativamente alla classificazione delle infermità o non condivida il parere del Comitato, può sentire l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Sanità o, per il personale militare, il Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa.

La Divisione XV, dopo aver acquisito tutti i pareri, emette il provvedimento di liquidazione di pensione privilegiata soggetto al controllo successivo di legittimità da parte della Corte dei Conti.

MISURA

Per il personale tecnico non operaio, le cui infermità o lesioni siano ascrivibili alla prima categoria della Tabella A annessa alla legge n. 313/1968, il trattamento privilegiato è pari a 8/10 della base pensionabile.

Qualora le infermità o le lesioni siano di minore entità, la pensione è pari ad 1/40 della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, ma non può essere inferiore ad 1/3 né superiore a 8/10 della base stessa.

Qualora il fatto di servizio costituisca titolo per il trattamento previsto dalle norme di legge in materia d'infortuni sul lavoro, è data la facoltà all'interessato di optare o per l'indennità

d'infortunio cumulata al trattamento normale di quiescenza eventualmente spettante, oppure, per la pensione privilegiata, con esclusione del diritto al trattamento infortunistico (art. 65 del T.U. n. 1092/1973).

Per il personale operaio, la pensione privilegiata è pari a quella normale calcolata in base al servizio utile aumentato di 10 anni; in ogni caso, la pensione privilegiata non può essere inferiore al 44% né superiore allo 80% della base pensionabile (art. 66 del T.U. n. 1092/1973).

Per il Personale dei ruoli Direttivo e dei Dirigenti del CFS si applicano le norme in vigore per il personale militare, se più favorevoli (art. 65, comma 4 del T.U. n. 1092/1973).

Per il personale in divisa, che abbia raggiunto l'anzianità minima per il diritto a pensione, la pensione privilegiata è pari a quella normale aumentata di 1/10.

In mancanza dell'anzianità minima per il diritto a pensione, se le infermità o lesioni sono ascrivibili alla 1^a ctg., la pensione privilegiata è pari alla base pensionabile; nel caso in cui le infermità siano ascrivibili a categorie inferiori, dalla 2^a alla 8^a ctg., la percentuale di pensione varia progressivamente dal 90 al 30 per cento della base stessa. (pensione privilegiata tabellare).

Le pensioni di 7^a e 8^a ctg. sono aumentate rispettivamente dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, pur non avendo raggiunto l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può, in ogni caso, eccedere la misura del 44% della base pensionabile. (art. 67, del T.U. n. 1092/1973).

Nel caso di coesistenza di due infermità ascrivibili dalla 3^a alla 8^a ctg., compete il trattamento privilegiato in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermità medesime.

Qualora le infermità siano più di due, il trattamento complessivo è determinato aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal complesso delle categorie inferiori delle altre infermità, secondo quanto previsto dalla Tabella F-1 annessa alla legge n. 313/1968 (art. 72 del T.U. n. 1092/1973).

DECORRENZA

La pensione privilegiata decorre dalla data di cessazione dal servizio.

Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se quest'ultima è stata presentata oltre due anni, il pagamento della pensione avviene con effetto dal 1° giorno del mese successivo la presentazione della domanda.

INTERESSI

Nel caso di ritardo nell'emissione del provvedimento, gli interessi legali decorrono, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 372 del 25/05/1992, 300 giorni dall'inizio del procedimento, con l'aggiunta dei giorni necessari all'emissione dei pareri da parte degli organi consultivi (C.M.O. + 45 gg., CVCS + 45 gg., CML + 45 gg.).

In alternativa, ai sensi dell'art. 179 del T.U. n. 1092/1973, gli interessi, decorrono 20 giorni dalla ricezione dell'ultimo parere se più favorevole.

1.2.2 ASSEGNO PRIVILEGIATO RINNOVABILE PER IL PERSONALE IN DIVISA

DIRITTO

Se le infermità o lesioni, ascrivibili ad una delle categorie della Tabella A annessa alla legge n.313/1968, sono suscettibili di miglioramento, spetta al personale in divisa e al Personale dei ruoli Direttivo e dei Dirigenti, un assegno privilegiato rinnovabile di misura uguale alla pensione privilegiata e di durata da due a quattro anni e eventualmente prorogato per altri due.

Allo scadere del suddetto assegno, se le infermità o lesioni sono ancora ascrivibili a categoria e non sono più suscettibili a miglioramento, spetta la pensione privilegiata a vita.

Nel caso in cui le infermità o lesioni siano da ascrivere alla Tabella B annessa alla legge succitata, spetta un'indennità "*una tantum*" in luogo di pensione privilegiata.

Nel caso in cui le infermità non siano più ascrivibili né alla Tabella A, né alla Tabella B, non si ha diritto al trattamento pensionistico privilegiato.

Infine, se le infermità sono ancora da ascrivere a categoria e suscettibili a miglioramento, spetta un altro assegno privilegiato che, insieme al precedente, non deve superare la durata di sei anni; se il precedente è durato sei anni spetta la pensione normale.

Allo scadere del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o un'indennità "*una tantum*" secondo l'ascrivibilità delle infermità oppure, in mancanza dell'ascrivibilità, non spetta alcun trattamento.

La somma dei vari periodi per i quali è accordato l'assegno rinnovabile, non può eccedere quattro anni per gli invalidi affetti da infermità di cui alla Tabella E annessa alla legge n. 313/1968, e che usufruiscono, per quell'infermità, di un assegno rinnovabile con superinvalidità.

Se, allo scadere dell'assegno, l'invalidità sia ascrivibile, per miglioramento, ad una categoria inferiore alla 1^a, gli interessati conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio dopo il quale, se è riconfermata l'ascrivibilità della categoria inferiore, verrà corrisposto il

nuovo trattamento.

Qualora alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti la pensione privilegiata né altro assegno rinnovabile, il militare, compiuta la necessaria anzianità di servizio, consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell'assegno (art. 68 del T.U. n. 1092/1973).

PRESTAZIONE

La prestazione si ottiene a domanda.

Allo scadere dell'assegno, l'ufficio competente (Divisione XV) rinvia a visita l'interessato per il rinnovo o meno.

DECORRENZA

L'assegno privilegiato rinnovabile decorre dalla data di cessazione dal servizio.

Nel caso in cui l'assegno privilegiato, alla scadenza, sia stato convertito in pensione privilegiata a vita, quest'ultima verrà erogata dal giorno successivo a quello della scadenza dell'assegno.

INTERESSI

Nel caso di ritardo nell'emissione del provvedimento, gli interessi legali decorrono, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 372 del 25/05/1992, 300 giorni dall'inizio del procedimento, con l'aggiunta dei giorni necessari all'emissione dei pareri da parte degli organi consultivi (C.M.O + 45 gg., CVCS + 45 gg., CML + 45 gg.).

In alternativa, ai sensi dell'art. 179 del T.U. n. 1092/1973, gli interessi, decorrono 20 giorni dalla ricezione dell'ultimo parere se più favorevole.

1.2.3 AGGRAVAMENTO

DIRITTO

Nei casi d'aggravamento di lesioni o infermità per le quali sia già stato attribuito il trattamento privilegiato, l'interessato può, senza limiti di tempo, chiederne la revisione; può, altresì, richiedere l'aggravamento nel caso in cui sia stato emesso provvedimento negativo del trattamento privilegiato perché le infermità o lesioni non erano valutabili ai fini della classificazione, ovvero

quando le stesse, riconosciute dipendenti da causa di servizio, non risultavano tuttavia invalidanti.

La domanda, non può essere presentata per più di due volte per la stessa infermità o lesione. Si considera aggravata anche quell'infermità o lesione che, ad una visita successiva, pur non aggravata, risulti ascrivibile ad una categoria superiore (art. 183 del T.U. n. 1092/1973).

DECORRENZA

La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo la data di presentazione della domanda.

INTERESSI

Nel caso di ritardo nell'emissione del provvedimento, gli interessi legali decorrono, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 372 del 25/05/1992, 300 giorni dall'inizio del procedimento, con l'aggiunta dei giorni necessari all'emissione dei pareri da parte degli organi consultivi (C.M.O + 45 gg., CVCS + 45 gg., CML + 45 gg.).

In alternativa, ai sensi dell'art. 179 del T.U. n. 1092/1973, gli interessi, decorrono 20 giorni dalla ricezione dell'ultimo parere se più favorevole.

1.2.4 INDENNITA' "UNA TANTUM" PER IL PERSONALE IN DIVISA

DIRITTO

Il dipendente che abbia contratto invalidità o subito lesioni, dipendenti da fatti di servizio, ascrivibili alla Tabella B annessa alla legge n. 313/1968, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio, ad una indennità "una tantum" in misura pari ad una o più annualità di pensione di 8^a ctg., con un massimo di cinque annualità secondo la gravità della menomazione. E' consentito il cumulo dell'indennità "una tantum" con la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile per le infermità ascritte a categoria. Le due attribuzioni si effettuano distintamente ma l'ammontare dei due trattamenti non può assolutamente superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido nel caso in cui le infermità classificate alla Tabella B della succitata legge fossero state ascritte alla 8^a ctg.

1.2.5 PENSIONE PRIVILEGIATA DI REVERSIBILITA'

DIRITTO

La pensione privilegiata di reversibilità è concessa agli eredi del dipendente (in divisa e tecnico) deceduto in attività di servizio, a condizione che la morte stessa sia riconducibile a fatti di servizio.

La pensione privilegiata di reversibilità è concessa anche agli eredi del dipendente titolare di pensione privilegiata diretta, deceduto a causa delle infermità per le quali aveva conseguito il trattamento privilegiato (art. 92 del T.U. n. 1092/1973).

PRESTAZIONE

La prestazione si ottiene d'ufficio nel caso in cui il dipendente sia deceduto per causa violenta, nell'adempimento degli obblighi di servizio. In tutti gli altri casi, la pensione privilegiata di reversibilità si ottiene su istanza di parte, da presentare entro cinque anni dalla data del decesso del “*dante causa*” (art. 184 del T.U. n. 1092/1973).

MISURA

Agli eredi del dipendente deceduto per fatti di servizio e agli eredi del titolare di trattamento privilegiato di 1^a ctg., è attribuito, per la durata di tre anni dalla morte del “*dante causa*”, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione privilegiata di 1^a ctg. e successivamente la pensione privilegiata di reversibilità (artt.93 e188 del T.U. n. 1092/1973).

Nel caso in cui il dipendente sia deceduto per causa violenta, nell'adempimento degli obblighi di servizio “vittima del dovere”, agli eredi è liquidata la pensione nella misura pari alla base pensionabile e riliquidata periodicamente sulla base degli aumenti contrattuali previsti per il personale in servizio (art. 93 del T.U. n. 1092/1973; legge n. 629 del 27/10/1973 e legge n. 437 del 1°/08/1978).

DECORRENZA

La pensione giuridicamente decorre dal giorno successivo a quello della morte del “*dante causa*”; economicamente dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso.

Nel caso in cui la domanda sia stata presentata oltre due anni dalla data in cui sorge il diritto,

la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

INTERESSI

Nel caso di ritardo nell'emissione del provvedimento, gli interessi legali decorrono, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 372 del 25/05/1992, 300 giorni dall'inizio del procedimento, con l'aggiunta dei giorni necessari all'emissione dei pareri da parte degli organi consultivi (C.M.O + 45 gg., CVCS + 45 gg., CML + 45 gg.).

In alternativa, ai sensi dell'art. 179 del T.U. n. 1092/1973, gli interessi, decorrono 20 giorni dalla ricezione dell'ultimo parere se più favorevole.

1.3 PENSIONE D'INABILITA'

La pensione d'inabilità, già prevista per il personale del settore privato, è stata estesa ai dipendenti del pubblico impiego, a decorrere dal 1° gennaio 1996, dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.

Il D.M. n. 187/1997 ha emanato le modalità applicative per la liquidazione della suddetta pensione.

UNIONE GENERALE DEL LAVORO

DIRITTO

Ai fini del riconoscimento del diritto è richiesta la presenza dei seguenti requisiti:

1) il possesso di un'anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio. Detta anzianità non può formare oggetto di arrotondamenti

Nel calcolo della stessa anzianità si considerano anche eventuali periodi computati, riscattati e ricongiunti;

2) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio.

L'infermità deve essere la causa della cessazione dal servizio, a prescindere se quest'ultima sia avvenuta o no all'atto della presentazione della domanda di pensione;

3) assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a seguito d'infermità non dipendenti da causa di servizio, riconosciute da parte delle C.M.O.

PRESTAZIONE

Per la concessione della pensione d'inabilità è prevista la presentazione di una specifica domanda da parte dell'interessato, corredata da un certificato medico attestante lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Si precisa che, la cessazione dal servizio per morte, non esclude il riconoscimento della pensione d'inabilità.

Si sottolinea, altresì, che la domanda deve essere presentata personalmente dal dipendente, in quanto il carattere reversibile del trattamento d'inabilità non si traduce nella possibilità di presentazione di un'eventuale domanda da parte dei superstiti.

MISURA

La misura della pensione d'inabilità è calcolata aumentando i periodi di servizio utili a pensione, posseduti alla data della risoluzione del rapporto del lavoro, di un ulteriore periodo, pari al numero di anni e/o frazione di anno, necessari per raggiungere i limiti di età previsti per il collocamento a riposo d'ufficio. L'anzianità complessiva non può essere comunque superiore a 40 anni.

L'importo complessivo non può superare lo 80% della base pensionabile né essere maggiore della pensione privilegiata, che spetterebbe nel caso d'inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio. La pensione spettante è quindi quella che, dal raffronto, risulta d'importo minore.

DECORRENZA

Qualora il personale sia in servizio, la pensione d'inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il dipendente sia già cessato dal servizio, la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

INTERESSI

Nel caso di ritardo nell'emissione del provvedimento, gli interessi legali decorrono, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 372 del 25/05/1992, 300 giorni dall'inizio del procedimento, con l'aggiunta dei giorni necessari all'emissione dei pareri da parte degli organi consultivi (C.M.O + 45

gg., CVCS + 45 gg., CML + 45 gg.).

In alternativa, ai sensi dell'art. 179 del T.U. n. 1092/1973, gli interessi, decorrono 20 giorni dalla ricezione dell'ultimo parere se più favorevole.

1.4 INDENNITA' "UNA TANTUM" IN LUOGO DI PENSIONE

DIRITTO

Il personale a cui non spetti la pensione, in quanto privo dei requisiti previsti dalla legge, ha diritto ad una indennità "*una tantum*" in luogo di pensione, purché abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo (art. 42, comma 4 e art. 52, comma 5 del T.U. n. 1092/1973).

Tale diritto è esteso anche agli eredi del dipendente deceduto in attività di servizio.

MISURA

La misura dell'indennità "*una tantum*" per il personale tecnico è pari ad 1/12 della base pensionabile per ogni anno di servizio utile (art. 44, comma 3 del T.U. n. 1092/1973).

Per il personale in divisa la misura è pari ad 1/8 della base pensionabile per ogni anno di servizio utile (art. 54, comma 11 del T.U. n. 1092/1973).

PRESTAZIONE

La prestazione si ottiene d'ufficio.

CAPITOLO II

METODO DI CALCOLO DELLA PENSIONE

La procedura per la determinazione della pensione differisce in funzione dell'anzianità contributiva posseduta alla data del 31 dicembre 1995. Nei confronti di coloro, che a tale data potevano vantare almeno 18 anni di contributi, continua ad applicarsi il tradizionale **sistema retributivo** basato sulla somma degli importi di due quote (quota A e quota B) (artt. 7 e 13 del DLgs n. 503/1992).

La quota A tiene conto dell'anzianità contributiva posseduta fino al 31 dicembre 1992 e

dell'ultima retribuzione percepita in servizio. La quota B, invece, considera l'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di cessazione dal servizio e la media delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento.

Nei confronti di coloro che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, si applica il **sistema misto** basato sulla somma degli importi di tre quote di pensione: quota A e quota B per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995; e quota C per il periodo dal 1° gennaio 1996 alla data di cessazione dal servizio.

2.1 METODO RETRIBUTIVO

Per procedere al calcolo della pensione di coloro con più di 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995, occorre determinare due quote di pensione: quota A e B.

QUOTA A

In primo luogo si deve quantificare il servizio utile alla data del 31 dicembre 1992. In funzione di tale computo si deve tenere conto:

- del servizio effettivamente reso, computato dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego fino a quella di cessazione, con esclusione dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia e di ogni altro tipo di assenza dal servizio che comporti la privazione dello stipendio;
- del servizio militare;
- dei periodi computati e riscattati o ricongiunti (corso di laurea, ecc...);
- delle campagne di guerra;
- dei periodi risultanti dalle supervalutazioni del servizio reso in particolari condizioni d'impiego - imbarco, volo, sedi disagiate (aumento di 1/3); servizio di confine (aumentato della metà per i primi due anni e di 1/3 per il tempo successivo) -;
- dell'aumento del servizio di 1/5 per il personale militare e per il personale dei ruoli Direttivo e dei Dirigenti, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge n. 284 del 27/05/1977). Per il ruolo Direttivo dei Funzionari e per il ruolo dei Dirigenti il servizio decorre dal 1° marzo 1977. Per gli appartenenti ai ruoli degli Agenti e Assistenti, dei Sovrintendenti e degli Ispettori, il servizio valutabile decorre dal 1° luglio 1951.

Ai sensi degli artt. 5 e 7 del Dlgs n. 165/1997, a decorrere dal 1° gennaio 1998, gli aumenti

di periodi di servizio, computabili ai fini pensionistici, in relazione allo svolgimento di particolari attività, così come indicati negli artt. 19, 20, 21 del T.U. n. 1092/1973 e all'art. 3, comma 5 della legge n. 284/1977, non possono eccedere complessivamente i 5 anni; tuttavia, quelli eccedenti, maturati entro il 31 dicembre 1997 sono comunque riconosciuti validi ma non ulteriormente incrementati.

Successivamente si deve stabilire l'importo della base pensionabile, composta dalla somma algebrica degli importi delle voci retributive annue lorde percepite l'ultimo giorno di servizio, nonché di eventuali benefici previsti dalla legge:

- stipendio (per il personale militare basato sul sistema dei parametri);
- retribuzione individuale d'anzianità (RIA);
- scatti di qualifica ed aggiuntivi;
- emolumento pensionabile;
- eventuali benefici economici connessi con il riconoscimento dell'infermità per causa di servizio (art. 3 della legge n. 539/1950);
- quote mensili di cui all'art. 161 della legge n. 312 del 11/07/1980, maturate e non attribuite, in funzione di 1/24 della successiva classe o scatto di stipendio; spettanti al solo personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e al personale direttivo con trattamento economico dirigenziale;
- eventuali benefici goduti dagli ex combattenti o dagli orfani di guerra (legge n. 336/1970);
- eventuale assegno personale riassorbibile, previsto dall'art. 3, comma 6 del Dlgs n. 193/2003 (competente in caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi a cui corrisponde un parametro inferiore a quello in godimento ed è pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro).

La somma algebrica degli importi delle voci retributive di cui sopra deve essere maggiorata del 18% (art. 15 della legge n. 177/1976).

Alla base pensionabile, così determinata, si devono aggiungere gli altri emolumenti percepiti l'ultimo giorno di servizio che non sono maggiorabili del 18%, nonché di eventuali benefici previsti dalla legge:

- indennità operative;
- indennità integrativa speciale;
- assegno pensionabile/assegno aggiuntivo pensionabile;
- indennità di posizione perequativa (riguarda esclusivamente il personale che riveste la

qualifica di Primo Dirigente o di Dirigente Superiore a decorrere dal 1° gennaio 2000);

- assegno di valorizzazione dirigenziale;
- assegno funzionale;
- indennità pensionabile mensile;
- assegno di valorizzazione.
- ogni altro emolumento fisso pensionabile, previsto da legge;

Per quantificare l'importo annuo lordo della quota A occorre rapportare la base pensionabile, come sopra determinata, all'aliquota di rendimento corrispondente al servizio utile.

Relativamente all'aliquota di rendimento, occorre precisare che la stessa varia a seconda che il personale sia "in divisa" o tecnico.

La pensione spettante al dipendente in divisa, che abbia maturato 15 anni di servizio utile e non più di 20 anni, è pari al 44% della base pensionabile; tale percentuale, per il personale dei ruoli Direttivo e dei Dirigenti, è aumentata dello 1,80% oltre il ventesimo; per il personale dei ruoli di Agenti e Assistenti, dei Sovrintendenti e degli Ispettori è aumentata del 3,60% per ogni anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dello 80%.

Per il personale in divisa, che cessa dal servizio per limiti d'età senza aver maturato l'anzianità minima prevista, la pensione è pari al 2,20% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile (art. 54 del T.U. n. 1092/1973).

La pensione spettante al personale tecnico con un'anzianità di 15 anni di servizio effettivo è pari al 35% della base pensionabile. Tale percentuale è aumentata dello 1,80% per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dello 80%.

L'art. 17, comma 1 della legge n. 724/1994, ha fissato, dal 1° gennaio 1995 per il personale civile e per il personale dei ruoli Direttivo e dei Dirigenti (1°/01/1998 per il personale militare - art.8, del Dlgs n. 165/1997), l'aliquota di rendimento al 2% al fine di uniformarla a quella del settore privato. L'art. 2, comma 19 della legge n. 335/1995, ha, altresì, precisato che l'applicazione di tale aliquota non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente,

QUOTA B

I parametri, da assumere a base per il calcolo della quota B, sono:

- l'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 sino alla data del collocamento a riposo;

- la media degli emolumenti pensionabili, attribuiti nel periodo di riferimento.

In primo luogo occorre determinare il periodo di riferimento:

Per coloro che alla data del 31 dicembre 1992 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 15 anni, il periodo di riferimento è costituito dal servizio reso successivamente al 1° gennaio 1993.

Per coloro, invece, che alla data del 31 dicembre 1992 aveva almeno 15 anni d'anzianità, il periodo di riferimento è pari al 50% del servizio reso dal 1° gennaio 1993 fino al 31 dicembre 1995, ed al 66,6% del restante servizio con arrotondamento per difetto al mese intero. La decorrenza del periodo, si ricava retrocedendo dalla data di cessazione dal servizio per i mesi totali del periodo di riferimento (Tab. 4).

Tab. 4

DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO

PERIODO	MESI	RIDUZIONE	PARI A MESI
1°.01.1993 – 31.12.1995	36	50%	18
1°.01.1996 – 1°.09.2005	116	66,6%	77
TOTALE periodo di riferimento			95

DECORRENZA: 1°.09.2005 - 95 mesi = 1°.10.1997

Successivamente occorre determinare l'importo della retribuzione media relativa al periodo di riferimento.

Per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, le voci retributive pensionabili restano le stesse descritte per la quota A. Dal 1° gennaio 1996 anche gli emolumenti accessori comunque percepiti, quali straordinari, compensi vari ecc..., entrano a far parte della base retributiva ai fini del calcolo della quota B per la parte eccedente la quota di maggiorazione del 18%.

Si rilevano, per ciascun anno del periodo di riferimento, gli emolumenti percepiti. Il totale, così ottenuto, si moltiplica per gli effettivi mesi di percezione ed, infine, si rivaluta, in relazione ai coefficienti di variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo, determinati dall'ISTAT e aggiornati all'anno di decorrenza della pensione.

A questo punto si sommano tra loro gli importi annui, come sopra determinati e si suddivide il risultato per il totale dei mesi dell'intero periodo di riferimento.

Il risultato così ottenuto deve essere moltiplicato per l'aliquota di rendimento, corrispondente agli anni di servizio utili ai fini della misura della pensione alla data di cessazione

dal servizio.

A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai sensi dell'art. 12 del Dlgs n. 503/1992, l'aliquota di rendimento deve essere ridotta, qualora la base pensionabile della quota B, superi determinati importi (c.d. tetto pensionabile) (Tab. 5).

Tab. 5

CALCOLO QUOTA B DI PENSIONE- RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA RENDIMENTO SULLA BASE DEL TETTO PENSIONABILE - ANNO 2005

Retribuzione annua in Euro	Percentuale riduzione aliquota di rendimento	Aliquota di rendimento ridotta
Fino Euro 38.641,00	00%	1,80% e/o 2%
Oltre Euro 38.641,00 fino a Euro 51,392,53	20%	1,60%
Oltre Euro 51,392,53 fino a Euro 64.144,06	32,50%	1,35%
Oltre Euro 64.144,06 fino a Euro 73.417,90	45%	1,10%
Oltre Euro 73.417,90	55%	0,90%

UNIONE GENERALE DEL LAVORO

L'importo della pensione è dato dalla somma degli importi della quota A e della quota B.

Con riguardo al personale militare e al personale appartenente ai ruoli Direttivo e dei Dirigenti, occorre precisare che, alla pensione così determinata, deve aggiungersi, l'importo dei sei aumenti biennali, pari al 15% delle voci retributive maggiorate del 18%, rapportato all'aliquota complessiva di pensione (art. 4 del Dlgs n. 165/1997).

Per il personale che cessa a domanda, il beneficio è soggetto al pagamento di un onere, calcolato in relazione ai limiti d'età anagrafica previsti per la qualifica rivestita;

2.2 METODO MISTO (RETRIBUTIVO + CONTRIBUTIVO)

Il sistema di calcolo misto si applica al personale che alla data del 31 dicembre 1995 aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni.

Per il servizio reso sino al 31 dicembre 1995 il calcolo della pensione avviene con il sistema retributivo (quota A + quota B), per quello fino alla data di cessazione dal servizio, con il sistema

contributivo (quota C). Per quanto attiene il calcolo delle quote A e B valgono le regole indicate al paragrafo precedente, fatta eccezione per il calcolo della quota B, il cui periodo di riferimento retributivo, ai sensi dell'art.7, comma 1 del Dlgs n. 503/1992, è pari al numero dei mesi che hanno formato oggetto di contribuzione nel periodo temporale tra la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione e il 1° gennaio 1993.

QUOTA C

Il metodo di calcolo consiste nel valutare l'ammontare dei contributi versati dal 1° gennaio 1996 sino alla data di cessazione dal servizio (montante contributivo), individuando per ciascun anno solare, tutta la retribuzione che ha formato oggetto di contribuzione (con l'aggiunta della 13^a mensilità), moltiplicando poi la base imponibile annua per l'aliquota di computo del 33%.

La retribuzione dell'anno della cessazione deve comprendere anche l'importo figurativo dei sei scatti.

Nella fase successiva l'ammontare dei contributi annui è rivalutato sulla base del tasso annuo di capitalizzazione, che è pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL), determinato annualmente dall'ISTAT.

Il montante contributivo, si rivaluta al 31 dicembre di ciascun anno con l'esclusione della contribuzione dello stesso anno.

Per ottenere l'importo della quota C di pensione si deve applicare, sul montante complessivo, come sopra determinato, il coefficiente di trasformazione previsto in base all'età posseduta all'atto della cessazione dal servizio (art. 1, comma 6 della legge n. 335/1995).

L'importo della quota C così determinato, essendo relativo a 13 mensilità deve essere rapportato all'anno.

L'importo totale della pensione risulta dalla somma degli importi della quota A, B e C .

2.2.1 METODO MISTO – PENSIONE D'INABILITA'

Relativamente al sistema misto da applicare per il calcolo della pensione d'inabilità, si deve evidenziare che, per il calcolo delle quote A e B, valgono le regole indicate al paragrafo precedente.

Per quanto riguarda il calcolo della quota C, si rappresenta che, la stessa è costituita da due montanti contributivi:

- montante contributivo effettivo, relativo ai servizi resi dal 1° gennaio 1996 alla data di decorrenza della pensione;

- montante contributivo incrementato, relativo al periodo da incrementare.

Per il calcolo del montante contributivo effettivo si applicano le regole già indicate al paragrafo precedente.

Per calcolare il montante contributivo relativo al periodo da incrementare occorre:

- 1) determinare il periodo intercorrente tra la data del pensionamento e quella in cui l'interessato avrebbe raggiunto l'età di 60 anni, fermo restando che il periodo complessivo non può superare i 40 anni di contribuzione;
- 2) rilevare le retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni antecedenti l'effettiva data di cessazione dal servizio. In tale computo vanno calcolate anche la 13^a mensilità e le competenze accessorie. Anche in questo caso la base pensionabile deve essere aumentata figurativamente del 15% al fine del riconoscimento dei sei scatti;
- 3) rivalutare, per ciascun anno, l'ammontare delle competenze percepite mediante il previsto coefficiente di rivalutazione annuo;
- 4) suddividere per gli anni presi in considerazione (5 anni) il risultato ottenuto e, su questo, calcolare il montante contributivo medio annuo, applicando l'aliquota contributiva del 33%;
- 5) rapportare l'ammontare della quota contributiva media annua, come sopra ottenuta, al numero degli anni o frazione di anno considerati, inizialmente, ai fini della maggiorazione del servizio. Nel caso specifico, l'importo della quota contributiva non è assoggettata a rivalutazione sulla base della variazione media quinquennale del PIL;
- 6) Applicare al montante contributivo ottenuto il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età posseduta al momento della cessazione dal servizio (si utilizza il coefficiente corrispondente al 57° anno d'età, qualora inferiore).

L'importo così ottenuto (montante contributivo incrementato), sommato al montante contributivo effettivo, dà luogo al montante contributivo complessivo.

CAPITOLO III

COMPETENZA

L'organo competente all'emanazione dei provvedimenti inerenti i trattamenti pensionistici dei dipendenti del Corpo Forestale dello Stato, **cessati anteriormente dal 1° ottobre 2005** è la Divisione XV – Servizio IV dell'Ispettorato Generale.

I provvedimenti di liquidazione delle pensioni sono soggetti al controllo successivo di legittimità da parte della Corte dei Conti.

Con Circolare. n. 67 del 16/12/2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2004, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge n. 335/1995, l'INPDAP ha stabilito che, a decorrere dal 1° ottobre 2005, subentrerà nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti iscritti alla Cassa dei Trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS), con esclusione delle Forze Armate e le Forze di Polizia ad ordinamento militare.

Ciò, comporta, l'impossibilità, da parte dell'Amministrazione del Corpo Forestale dello Stato, di liquidare trattamenti pensionistici (sia provvisori sia definitivi) aventi decorrenza 1° ottobre 2005.

Con circolare INPDAP n. 34 del 17/12/2004, e con quelle successive n. 10 del 10/02/2004 e n. 33 del 27/05/2004, e n. 13 del 27/04/2005 sono state impartite le disposizioni in merito alle nuove procedure concernenti la liquidazione ed il pagamento del trattamento di quiescenza in modo definitivo, senza prevedere la possibilità, da parte dell'Amministrazione competente, di determinare un trattamento provvisorio.

Il dipendente, allorquando intende cessare dal servizio, indipendentemente dal titolo della cessazione, è tenuto a presentare la relativa domanda, allegando tutta la documentazione eventualmente necessaria per l'emissione del provvedimento, alla sede provinciale e/o territoriale INPDAP competente e all'Amministrazione d'appartenenza.

Si evidenzia, con riferimento alle prestazioni legate alla data di presentazione della domanda (riscatto, ricongiunzione ecc...) che, si prende in considerazione quella relativa alla presentazione presso la sede INPDAP e non quella presentata all'Ufficio di appartenenza.

La predisposizione di tutti i dati anagrafici, giuridici ed economici, utili a determinare l'importo della pensione, avviene utilizzando un software applicativo messo a disposizione

dall'INPDAP: "Pensioni S7, modello PA 04". La trasmissione dei dati si effettua esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica pensioniS7@Inpdap.gov.it

L'Amministrazione deve, inoltre, inviare alla sede INPDAP competente, il modello cartaceo PA 04, debitamente sottoscritto dal responsabile del servizio, nonché la copia della domanda della prestazione richiesta, ed ogni altra documentazione e/o dichiarazione sottoscritta dal dipendente, relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a maggiorazioni, benefici. ecc..

La trasmissione dei dati cartacei e informatici deve avvenire almeno tre mesi prima della data di cessazione dal servizio, per garantire la continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione.

La sede INPDAP competente a definire le prestazioni pensionistiche è quella coincidente con la provincia presso la quale il dipendente presta servizio, con l'esclusione delle città di Roma, Napoli, Milano e Torino, nelle quali operano le sedi territoriali INPDAP e dove la competenza è attribuita sulla base del codice di avviamento postale (cap) del domicilio del dipendente.

